MODIFICAZIONI ALLO STATO GIURIDICO E ALL'ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 56

Promozione a segretario capo di seconda classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge

I segretari comunali di 1ª classe sprovvisti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente possono essere ammessi al concorso a posti di segretario capo di 2ª classe previsto dall'articolo 18 purche' abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 61, ed abbiano prestato almeno otto anni di ininterrotto servizio quali segretari comunali di ruolo, riportando, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Versione in vigore dal 19 luglio 1962, non più in vigore dal 21 marzo 1968 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
Estremi	Legge 8 giugno 1962, n. 604
Titolo	IV — Disposizioni varie, transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-allo-stato-giuridico-e-all-ordinamento-della-carriera/art-56-promozione-a-segretario-capo-di-seconda-classe-dei-segretari-non/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it